



UTI SILE e MEDUNA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE e MEDUNA"
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

Unione Territoriale Intercomuunale "Sile e Meduna"

RELAZIONE ALLA REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

ANNO 2020

(art. 20, commi 1[^] e 2[^] del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Premessa

L'art. 20 contenuto nel decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), e successive modificazioni ed integrazioni, ripropone, con una scadenza annuale, l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui l'Amministrazione deve effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

2. La normativa di riferimento

Nella presente relazione, di accompagnamento alla delibera dell'Assemblea, ci occuperemo della revisione ordinaria disciplinata dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del TUSP.

Al fine di facilitare la lettura del presente resoconto si riporta il contenuto dei commi sopra citati.

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;¹
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

...omissis...

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

...omissis...

¹ In ordine alla lettera d), il comma 12-quinquies dell'art. 26 dispone che il primo triennio rilevante è il periodo 2017-2019 e, nelle more della prima applicazione di tale criterio, si applica la soglia di fatturato medio di € 500.000,00 per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione previsti dall'art. 20 in esame, ed, invece, il triennio precedente l'entrata in vigore del provvedimento (triennio 2014-2016) ai fini della razionalizzazione straordinaria prevista dall'art. 24.

La decorrenza dal 2017 è da mettere in relazione alla circostanza che questa ed altre disposizioni transitorie previste dall'articolo 26 (commi da 12-bis a 12-sexies) sono state introdotte con il decreto correttivo 16 giugno 2017, n.100, le cui norme sono entrate in vigore il 27 giugno 2017.

3. I contenuti del piano di razionalizzazione periodica dell'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna"

Concluso l'esame di quanto sopra esposto, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari capoversi e le attività realizzate.

A tal fine il lavoro è stato predisposto con:

- 1) la definizione del perimetro delle partecipate da analizzare tenendo presente:
 - 1.1. lo stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP approvato con la propria precedente deliberazione n. 40 del 30 novembre 2017;
 - 1.2. il Piano di Razionalizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del sopracitato TUSP, al 31 dicembre 2018, approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 47 del 19 dicembre 2019;
- 2) l'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018;
- 3) la definizione del Piano di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019;
- 4) l'approvazione e la trasmissione del Piano.

Detto iter trova riscontro non solo nell'articolato della norma ma anche nelle precisazioni del MEF e della Corte dei Conti per i quali il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione periodica presuppone la relazione sull'attuazione contemplata al 4° comma dell'art. 20 e rappresenta il punto di approfondimento di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente Territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli Enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'Ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 20 comma 1, 1° periodo, stabilisce che «fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per predisporre, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione secondo le misure previste nello stesso TUSP.

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'Amministrazione

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche i precedenti atti posti in essere da parte dell'Ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

Il decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 100/2017 e le successive modificazioni ed integrazioni, aveva posto a carico di tutte le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione (art. 24) che costituiva la base per la successiva revisione periodica delle partecipazioni, disposta dall'art. 20 del TUSP.

Sia la revisione straordinaria che quella ordinaria costituivano, a loro volta, un aggiornamento dell'analogo piano di razionalizzazione adottato dall'Amministrazione ai sensi della Legge n. 190/2014, c. 611 e ss.

Nella tabella che segue si riportano, sinteticamente, i vari atti amministrativi adottati dall'Ente:

N. e data	Oggetto della deliberazione	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
deliberazione dell'Assemblea n. 40 del 30 novembre 2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.	art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100/2017
deliberazione dell'Assemblea n. 69 del 27 dicembre 2018	art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" – anno 2018	ricognizione ordinaria dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31 dicembre 2017 (artt. 4, 20 e 26 del decreto legislativo n. 175/2016 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100/2017)
deliberazione dell'Assemblea n. 47 del 19 dicembre 2019	ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016: approvazione, ai sensi del comma 4, della relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione nonché, ai sensi dei commi 1 e 2, della revisione periodica – anno 2019	approvazione della relazione, prevista dal comma 4 dell'art. 20 del TUSP, sull'attuazione del precedente Piano di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2017 e approvazione per l'anno 2019, come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., dell'analisi ordinaria dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31 dicembre 2018

Come può facilmente desumere dal prospetto sopra riportato, l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore lo scorso anno con l'approvazione della relazione, prevista dal comma 4 dell'art. 20 del TUSP, sull'attuazione del precedente Piano di Razionalizzazione Periodica al 31 dicembre 2017 nonché l'esame dell'assetto complessivo delle società detenute al 31 dicembre 2018, come stabilito dal comma 1 dell'art. 20 del TUSP

3.2 Attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018

Con la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 47 del 19 dicembre 2019 l'Amministrazione ha riaffermato che l'Ente non deteneva alcuna partecipazione, né direttamente né indirettamente, in società e, di conseguenza non è stata instaurata alcuna disposizione.

Il sopra riportato provvedimento è stato trasmesso, come previsto dal 3^o comma dell'art. 20 del TUSP, a mezzo delle specifiche piattaforme:

- a) al MEF – giusto prot. n. DT32467-2020 del 4 maggio 2020;
- b) alla Corte dei Conti – trasmessa via PEC – con comunicazione del 24 dicembre 2019, prot. n. 0001899/P,

3.3 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Si ricorda che:

- ✓ l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" è stata costituita ex lege il 15 aprile 2016 tra i soli Comuni i cui consigli comunali avevano approvato, entro tale termine lo statuto dell'Unione, ovvero i comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e Pravisdomini;
- ✓ i patrimoni ed i rapporti giuridici attivi e passivi non sono stati trasferiti all'UTI ma sono rimasti in capo ai singoli Comuni;
- ✓ nell'anno 2018 l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" non ha acquistato azioni in alcuna società.

Si specifica, altresì, che anche nel corso dell'anno 2019 l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" non ha acquistato azioni in alcuna società e, conseguentemente, persiste il mancato possesso, al 31 dicembre 2019, di partecipazioni in alcuna società, né direttamente né indirettamente; pertanto, anche per le osservazioni puntualizzate al paragrafo precedente, l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" continua a non detenere, né direttamente né indirettamente, partecipazioni in alcuna società.

3.4 Le risultanze finali del Piano di revisione ordinaria

Ai fini del TUSP e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna", non avendo alcuna partecipazione, né direttamente né indirettamente, in società ribadisce quanto già precedentemente definito e, precisamente, che, al 31 dicembre 2019, l'Ente non ha alcuna partecipazione da conservare, con o senza azioni di razionalizzazione, o da alienare per le quali è prevista la cessione/alienazione di quote, la liquidazione della società o la fusione/incorporazione con altra società.

3.5 Informazioni supplementari inerenti l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna"

Solo per opportuna conoscenza si riporta quanto segue:

- a) ai sensi dell'art.27, comma 1, della legge regionale n. 21 del 29 novembre 2019, le Unioni Territoriali Intercomunali di cui alla legge regionale n. 26/2014, sono sciolte di diritto a decorrere dal 1^o gennaio 2021 ed in loro sostituzione, sono previste le seguenti forme di gestione associata:
 - ⇒ convenzioni
 - ⇒ comunità
 - ⇒ comunità di montagna
- b) con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 18 del 25 giugno 2020, i comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini hanno manifestato la volontà, a partire dal 1^o gennaio 2021, di partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità;
- c) necessariamente, a partire dal 1^o gennaio 2021, la gestione del presente procedimento avverrà da parte della neo costituita Comunità.